

Statuto della Südtiroler Volkspartei (SVP)

Nella traduzione in lingua italiana tutti i riferimenti a persone si intendono validi per ambedue i sessi

I. PRINCIPI

§ 1

Natura della Südtiroler Volkspartei

La Südtiroler Volkspartei (SVP) è il partito di raccolta dei sudtirolesi tedeschi e ladini di tutti i ceti sociali.

Costituisce la forza che unisce e il tetto spirituale-politico che punta al contemperamento degli interessi.

Ha l'obiettivo di rappresentare gli interessi generali e particolari dei sudtirolesi con tutti i mezzi legittimi e a tutti i livelli.

Essa attua la politica sulla base della visione cristiana dell'essere umano. I valori fondamentali della libertà, della solidarietà e della giustizia costituiscono il fondamento immutabile del suo impegno politico. Il suo agire si orienta nello spirito dell'idea europea, del federalismo e dei principi dell'economia sociale di mercato.

La Südtiroler Volkspartei protegge le minoranze etniche sia a livello statale interno sia a livello internazionale e persegue l'ampliamento continuo dell'autonomia del Sudtirolo sottolineando l'irrinunciabilità del diritto all'autodeterminazione dei sudtirolesi.

In senso giuridico è un partito ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione.

Ha la propria sede a 39100 Bolzano, via Brennero 7/A.

Il Partito ha per simbolo: "Stella alpina in bianco su fondo nero, con le tre lettere "S" "V" "P" entro la circonferenza di sotto: S(nero), V (bianco con una "Outline" in nero e un'ombra in rosso), P (nero)".

§ 2

Ladini

La Südtiroler Volkspartei emana norme speciali per la tutela ed il sostegno del gruppo etnico ladino. I ladini nella Südtiroler Volkspartei decidono autonomamente sulle esigenze linguistiche, culturali del gruppo etnico ladino.

I ladini hanno il diritto di essere rappresentati in tutte le organizzazioni e organi di partito a livello provinciale.

II. TESSERAMENTO

§ 3

Acquisto della tessera

1. Ciascun sudtirolese, con il compimento del 15° anno di età, acquista il diritto di iscriversi al partito e viene esortato a farlo, a condizione che condivide i principi e il programma della Südtiroler Volkspartei.

2. La condizione di iscritto viene acquistata al momento del rilascio, da parte dell'incaricato dell'esecutivo di sezione, della tessera di appartenenza.
3. In caso di dubbio sull'iscrizione decide la direzione del circondario, sentito l'esecutivo della sezione locale interessata.
4. E' data anche la possibilità di iscrizione non legata ad una sezione. Le relative richieste vengono trattate direttamente dalla Segreteria provinciale. Questi iscritti non vengono associati a nessuna sezione locale e quindi non dispongono di diritto di voto a livello di sezione locale e di sezione dei circondari.
5. La tessera deve essere rinnovata annualmente con il pagamento della quota associativa.
6. La tessera annua ha valore di documento di identificazione e autorizza il detentore a richiedere tutti i diritti dell'iscritto.
7. Sino all'inizio del 25° anno la tessera è gratuita.
8. L'appartenenza locale dell'iscritto viene decisa secondo i criteri del § 34, comma 3.
9. I dati personali degli iscritti sono trattati nell'osservanza del D.lgs. n. 196/03 e successive modifiche che prevedono la tutela della persona e di altri soggetti giuridici. Il trattamento avviene secondo i principi della correttezza, ammissibilità, trasparenza e salvaguardia della riservatezza.

§ 4

Perdita della tessera

Gli iscritti che si candidano per altri partiti o liste che si presentano alle elezioni in concorrenza con la Südtiroler Volkspartei o che sono iscritti ad altro partito, perdono automaticamente la tessera e tutte le cariche e funzioni connesse.

L'istanza di reinscrizione può essere inoltrata passati cinque anni. Su eventuali eccezioni la decisione spetta alla Direzione del partito, sentito l'esecutivo della sezione locale interessata.

§ 5

Diritti degli iscritti

Ciascun iscritto, 15 giorni dopo aver ricevuto la tessera, dispone del

- a) diritto di voto attivo e passivo nella sezione locale, esclusi gli iscritti non legati a nessuna sezione;
- b) diritto passivo di voto per essere inviato negli organi superiori del partito;
- c) diritto di partecipare alle decisioni del partito mediante presentazione di istanze e di dare impulsi ai diversi organi di partito.

Alla durata minima predetta di 15 giorni può essere derogata in caso di elezioni primarie di cui al § 128. A tale proposito l'esecutivo del partito sulla base del § 90, lettera g) fissa delle direttive.

§ 6

Doveri degli iscritti

I doveri degli iscritti sono:

- a) servizio altruista alla Heimat e per il bene del popolo sudtirolese;
- b) impegno per gli obiettivi del partito e solidarietà nei confronti del partito;
- c) disponibilità alla collaborazione;
- d) reclutamento di iscritti;
- e) pagamento delle quote associative prescritte entro i termini fissati;
- f) rispetto dello statuto del partito;
- g) non recare danno al partito né con le parole né con i fatti, e non danneggiarne il buon nome.

§ 7

Iscritti sostenitori

1. Gli iscritti sostenitori danno sostegno al partito.
2. Possono essere delle persone che risiedono fuori dal Sudtirolo oppure sudtirolesi che sostengono il partito in modo particolare.
3. Gli iscritti sostenitori vengono invitati a partecipare alle riunioni ma non hanno diritto di voto.

§ 8

Mandatari e cariche di partito

1. Solo gli iscritti al partito possono essere proposti, eletti o nominati come mandatari nel Consiglio provinciale, nel Parlamento, nel Parlamento europeo nonché per le cariche di partito.
2. Ciò vale anche per i mandatari nei Comuni, dove tuttavia sono ammesse delle eccezioni. A tale proposito l'esecutivo del partito fissa le direttive in base al § 90, lettera g).

III. DIRETTIVE GENERALI

§ 9

Durata della carica

1. Ciascun organo/esecutivo del partito ha una durata di cinque (5) anni dal momento dell'elezione.
2. Fanno eccezione solo gli organi della giovane generazione (JG). Essi hanno una durata di due anni e mezzo (2,5). Tutte le altre norme restano in vigore.
3. Le date delle elezioni sono unitarie e vengono fissate in tempo utile dalla Direzione del partito.
4. Per casi eccezionali la Direzione del partito, ai sensi del

§ 97, lettera g) fissa una normativa dettagliata.

§ 10

Istanza di convocazione

Se lo Statuto non dispone diversamente, ciascun organo/esecutivo di partito deve essere convocato dal rispettivo presidente entro 30 giorni, se ciò viene richiesto da un terzo degli iscritti con indicazione di causa.

§ 11

Convocazione di riunioni e riunioni urgenti

1. L'invito alle riunioni avviene di norma per iscritto, email o SMS almeno cinque giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza motivata l'invito può essere fatto anche oralmente, in accordo con il presidente dell'esecutivo di partito di livello immediatamente superiore; in questo caso deve essere rispettato il preavviso di almeno 24 ore.

2. Non sono ammessi riunioni urgenti in caso di elezioni.

3. Per quanto possibile, le manifestazioni vanno integrate con elementi di partecipazione online (p.es. domande per email o livestream, o.s.) o in altro modo eventualmente in uso.

§ 12

Dovere di presenza

In caso di tre assenze consecutive ingiustificate come anche nel caso di assenze in più della metà delle riunioni nel corso di un anno, l'organo competente previa informazione dell'interessato può dichiarare la decadenza dell'iscrizione nel rispettivo organo/esecutivo di partito per la durata del mandato.

§ 13

Numero legale

Ciascun organo di partito è in grado di deliberare se sono presenti più della metà dei membri oppure la maggioranza degli aventi diritto di voto.

§ 14

Presidente

La funzione di presidente a livello di sezione locale, comunale, circondariale e provinciale è incompatibile con la stessa funzione in organizzazioni, in organi delle parti sociali ed organi consultivi al medesimo livello.

§ 15

Sostituti

1. I presidenti di tutti gli organi o esecutivi di partito in caso di impedimento devono informare i propri sostituti per

essere rappresentati da questi.

2. Se la carica di presidente è vacante, il sostituto deve provvedere alla rielezione.

§ 16

Membri di diritto

a) Negli organi di partito:

membri di diritto eletti nell'esecutivo di sezione non vengono sostituiti come tali. Nessun membro di un organo può essere presente in base a funzioni plurime che danno diritto alla presenza in un organo in una funzione, facendosi rappresentare in altre funzioni da un sostituto.

b) Nei gruppi:

alle riunioni dei gruppi nei consigli comunali, provinciale, regionale nonché alle riunioni dei gruppi parlamentari viene invitato il presidente del partito al corrispondente livello, con diritto di seggio e voto.

- Nei Comuni con più sezioni locali tutti i presidenti di sezione vengono invitati alle riunioni del gruppo consiliare senza diritto di voto. Il diritto di voto compete invece al presidente dell'esecutivo di coordinazione nel gruppo consiliare o, se non esiste tale organo, il presidente della sezione locale con il maggiore numero di iscritti;

- alle riunioni dei gruppi provinciale e regionale nonché dei gruppi parlamentari il vice-Presidente ladino viene sempre invitato allorché l'ordine del giorno comprende temi riguardanti il gruppo ladino. In tal caso essi hanno diritto di seggio e di voto.

c) I membri di diritto debbono essere iscritti al partito.

§ 17

Membri cooptati

Il numero dei membri cooptati non deve superare un quinto del numero dei membri eletti. I membri cooptati hanno gli stessi diritti e doveri dei membri eletti, eccetto quanto disposto nel paragrafo 40, comma 3.

§ 18

Consulenti esterni

1. Tutti gli organi/esecutivi di partito possono invitare a prendere parte alle riunioni, senza diritto di voto, iscritti, esperti, cittadini interessati e rappresentanti di associazioni per questioni speciali oppure insediare gruppi di lavoro che seguono progetti e iniziative per un periodo più lungo.

2. Possono essere chiamati a collaborare negli organi consultivi del partito, nelle commissioni di esperti o in gruppi di progetto anche persone che non sono iscritte al partito. Questi però non possono essere iscritti in altri partiti o liste elettorali.

§ 19

Libertà di opinione e di critica

1. Nell'ambito di questo statuto e del programma di partito gli iscritti hanno libertà di opinione e di critica.
2. Affinchè la critica diventi fruttuosa, va espressa in prima linea all'interno degli organi di partito.
3. Gli organi decisionali del partito a livello locale, comunale, circondariale e provinciale, sui temi di rilievo dei giovani, delle donne, dei seniores, degli organi delle parti sociali nonché degli organi consultivi e degli esecutivi consultivi, richiedono le rispettive prese di posizione inserendole tenendone conto nelle proprie decisioni.
4. Se in tal modo si raggiungono le decisioni a maggioranza, queste sono vincolanti anche per le minoranze.

§ 20

Indizione di elezioni

Il rinnovo degli organi/esecutivi di partito viene indetto, dall'organo in questione, almeno 30 giorni prima della data fissata:

- elezioni a livello provinciale, circondariale e comunale mediante circolare o e-mail indirizzata a tutti gli iscritti delle sezioni locali;
- elezioni a livello locale mediante circolare a tutti gli iscritti oppure mediante pubblicazione sul giornale comunale o nell'organo del partito, con posta elettronica o comunque secondo l'uso locale.

La data unitaria delle elezioni per il rinnovo degli esecutivi locali viene fissata, dalla Direzione del partito, almeno sei mesi prima.

§ 21

Presentazione delle candidature

1. Le proposte di candidature possono essere depositate comprovatamente entro le ore 18 del 15° giorno prima della data delle elezioni presso il presidente competente, la cancelleria circondariale o la segreteria provinciale.
2. Fino al decimo giorno prima delle elezioni l'organo dirigente di competenza mette in lista le candidature, completando la lista sino a raggiungere il numero minimo di candidati prescritto, e ne dispone l'ordine di inserimento.
3. I termini indicati nel presente paragrafo vanno rispettati a pena di nullità.

§ 22

Candidature

1. Tutte le liste dei candidati per gli organi di partito devono comprendere un numero di candidati che sia almeno una volta e mezzo il numero di candidati da eleggere nell'organo.

Ciascuna lista di candidati deve offrire tante righe libere quanti sono i voti di preferenza da dare.

2. Su tutte le liste di candidati a ciascun livello, che devono comprendere almeno una volta e mezza il numero di candidati da eleggere, un quarto dei posti deve essere riservato all'altro sesso. Le istituzioni e le organizzazioni che hanno il diritto di presentare delle proposte, devono osservare tale quota a tutti i livelli.

3. Per ciascuna elezione a livello circondariale e locale le cancellerie circondariali e gli uffici delle organizzazioni e degli organi delle parti sociali devono essere informati 30 giorni prima della data delle elezioni.

§ 23

Procedura elettorale

Le elezioni devono svolgersi secondo le seguenti procedure:

- a) con una lista delle candidature messa a punto dagli organi direttivi competenti;
- b) senza liste delle candidature.

Nel procedimento elettorale secondo la lettera a) possono essere eletti anche dei candidati che non appaiono sulla scheda elettorale.

Se non è possibile votare secondo quanto sotto la lettera a), si vota secondo la lettera b). In tal caso sulla scheda ci sono tante righe vuote quanti possono essere i voti di preferenza da dare, e cioè un terzo delle persone da eleggere. Possibili candidature possono essere rese note, a livello locale, secondo le usanze in essere.

Solo a livello locale, per le elezioni senza lista di candidature, vale l'obbligo che il sesso in posizione di minoranza deve avere almeno un quarto dei seggi a disposizione.

§ 24

Svolgimento delle elezioni

- 1) Di norma le elezioni si svolgono mediante urna o voto per corrispondenza.
- 2) Possono essere effettuate elezioni anche mediante internet ("E-voting"). In questo caso vanno garantite ed essere controllabili sia l'accessibilità generale che la correttezza. Per le modalità l'Esecutivo provinciale del partito fissa le direttive ai sensi del § 90, lettera g).

§ 25

Voto di preferenza - Sistema dei terzi

1. Nelle elezioni di persone a tutti i livelli di partito, nella nomina dei candidati per le elezioni politiche nonché nelle primarie per le elezioni politiche, ciascun elettore può dare un numero di voti di preferenza non superiore ad un terzo delle persone da eleggere. Frazioni di voti dello 0,5 in su vengono arrotondate verso l'alto, sotto lo 0,5 vengono

arrotondate verso il basso.

2. Sono escluse le nomine dei candidati per il Consiglio provinciale secondo il paragrafo 136, punto 6, nonché le nomine dei membri delle amministrazioni comunali e del governo provinciale e regionale.

a) Livello comunale: Il sindaco, d'accordo con il presidente della sezione locale, con il presidente dell'esecutivo di coordinamento rispettivamente con il presidente della sezione locale con il maggior numero di iscritti, presenta all'organo di riferimento una proposta globale che viene approvata con voto comune del competente organo di partito assieme ai consiglieri comunali secondo il sistema dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti. Se la proposta globale non dovesse ricevere la maggioranza dei due terzi in due votazioni, vale il punto 1. Per comuni con più sezioni locali che non hanno eletto un'esecutivo di coordinamento, le modalità della votazione comune vengono fissate con regolamento da parte dell'Esecutivo del partito.

b) Livello provinciale e regionale: il presidente designato, d'accordo con il presidente del partito, presenta una proposta globale all'esecutivo che deve essere votata con la maggioranza degli aventi diritto di voto presenti. Se la proposta globale non dovesse raggiungere in due votazioni consecutive la maggioranza richiesta dei due terzi, vale il punto 1.

§ 26

Votazioni ed elezioni

1. Votazioni di persone si effettuano con votazione segreta.
2. Risulta eletto chi raccoglie il maggior numero di voti.
3. In caso di parità di voti tra più candidati risulta eletto il candidato più giovane.
4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, eccetto nei casi in cui lo statuto prevede maggioranze diverse. Negli scrutini aperti in caso di parità di voti decide il voto del Presidente.
5. I candidati per tutti gli organi/esecutivi di partito a livello locale, comunale, circondariale e provinciale e per mandati a tutti i livelli (Comune, Provincia, Regione, Parlamento, Parlamento europeo) nonché per enti e società da essi dipendenti, non possono essere presenti nelle discussioni loro riguardanti.
6. Persone che non vengono proposte nel dibattito sull'elezione per funzioni nei diversi organi, non possono essere eletti.

§ 27

Piccola Stella alpina

1. Se dopo aver esaurito tutte le possibilità per la formazione di un'unica lista della Stella alpina per le elezioni comunali,

come ultima soluzione si offre solo l'ammissione di più liste SVP con la "Piccola Stella alpina" o con la "Piccola Stella alpina" assieme alla "Stella alpina tradizionale", può essere ammessa anche la lista della "Piccola Stella alpina".

2. Le direttive in merito vengono emanate dall'esecutivo del partito a norma del paragrafo 90, lettera g).

§ 28

Dimissioni anticipate

1. Nel caso di dimissioni anticipate di un membro di organo di partito, subentra, per il resto del periodo, il primo dei non eletti.

2. Se il presidente a livello locale e comunale lascia la propria carica, la funzione di presidente viene assunta dal suo sostituto. L'elezione di un nuovo presidente deve aver luogo entro sei mesi.

3. Se un presidente circondariale lascia anticipatamente la carica, la funzione di presidente viene assunta dal vicepresidente che entro sei mesi deve indire la nuova elezione di tutta la direzione circondariale.

4. Se il presidente del partito lascia anticipatamente la carica, le sue funzioni vengono assunte dal primo vicepresidente che indice l'elezione del nuovo presidente e dei suoi vice entro sei mesi.

5. Se più della metà dei membri eletti di un organo lascia anticipatamente la carica, entro sei mesi devono essere effettuate le nuove elezioni.

6. Se un vicepresidente a livello circondariale e provinciale lascia anticipatamente la carica, entro sei mesi viene effettuata la nuova elezione, e l'eletto rimane in carica per il resto del periodo. A livello provinciale tale elezione si effettua in occasione del prossimo congresso.

7. Se un organo deve essere rinnovato prima della sua regolare scadenza, la durata della carica si riduce fino al prossimo termine unitario di elezione dell'organo in questione ai sensi del § 9. Per casi eccezionali La Direzione del partito fissa un regolamento al dettaglio ai sensi del § 97, lettera g).

§ 29

Scioglimento degli organi di partito

1. Organi di partito che rimangono inattivi per un anno o non dispongono più del numero legale secondo il paragrafo 28, punto 5, si ritengono sciolti. Per la rielezione viene nominata una direzione commissariale, che viene insediata dal presidente dell'organo direttamente superiore ed è composta da due fino a cinque membri.

2. La rielezione dell'organo avviene entro sei mesi dall'insediamento della direzione commissariale.

3. E' pure compito della direzione commissariale reclutare

candidati e iscritti.

§ 30

Limitazioni della durata in carica per cariche di partito
Le cariche di partito in seguito elencate non possono essere rivestite - eccetto in presenza di un'interruzione di almeno un periodo di carica - dalle stesse persone per più di 25 anni nella medesima funzione:

- a) presidente del partito;
- b) vicepresidenti del partito;
- c) segretario provinciale;
- d) presidente di circondario;
- e) vicepresidenti di circondario;
- f) Presidente provinciale e Vicepresidente provinciale delle organizzazioni e degli organi delle parti sociali;
- g) Presidente circondariale e Vicepresidente circondariale delle organizzazioni e degli organi delle parti sociali;
- h) Presidente di sezione locale;
- i) Presidente dell'esecutivo di coordinamento.

§ 31

Limitazioni dei mandati

1. In Consiglio provinciale, nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo la durata della carica viene limitata a 25 anni complessivamente.
2. E' comunque possibile una ricandidatura prima della scadenza dei 21 anni.
3. Sia per il Presidente della Provincia in carica sia che per gli assessori provinciali la durata del mandato nella stessa funzione viene limitata a tre legislature complete.
4. Nel calcolo della durata in carica viene tenuto conto anche dei periodi in carica precedenti l'entrata in vigore del presente statuto.

§ 32

Funzioni in società ed enti

Mandatari a livello europeo, nazionale e provinciale non possono rivestire funzioni remunerate in società ed enti la cui nomina spetta all'amministrazione pubblica e che non sono legati direttamente all'incarico politico.

§ 33

Formazione politica

La Südtiroler Volkspartei sostiene la formazione politica e l'aggiornamento dei suoi iscritti e funzionari. Nozioni politiche di base e in particolare la conoscenza delle posizioni di minoranze, la conoscenza della storia tirolese e dell'autonomia altoatesina sono di importanza decisiva per l'attività in seno al partito.

IV. ORGANI - ORGANIZZAZIONI - ORGANI CONSULTIVI

A) La sezione locale

1. Considerazioni generali

§ 34

Composizione

1. La sezione locale costituisce l'unità più piccola autonoma del partito e la colonna portante della Südtiroler Volkspartei.
2. Essa decide, in modo democratico e in coerenza con le regole, la politica locale e prende le decisioni che sono essenziali per la vita politica nei Comuni.
3. E' costituita dagli iscritti del partito che abitano nella zona della sezione che ivi svolgono la propria attività principale. L'esecutivo della sezione può rifiutare l'iscrizione di persone che non abitano nella zona della sezione e non vi svolgono l'attività principale.
4. Nessuna persona può essere iscritta in più sezioni.

§ 35

Frazioni di Comuni

Nei Comuni con più frazioni possono essere costituite più sezioni locali.

§ 36

Costituzione e fusione di sezioni locali

1. La costituzione di una nuova sezione locale deve essere autorizzata dalla Direzione circondariale di competenza. Il Presidente del livello direttamente superiore nomina una direzione commissariale che si compone da due fino a cinque membri, la quale entro sei mesi recluta candidati e iscritti e provvede all'elezione dell'esecutivo di sezione.
2. La fusione di sezioni esistenti deve essere autorizzata dalla Direzione circondariale di competenza.

§ 37

Assemblea degli iscritti

1. La sezione locale viene convocata almeno una volta all'anno dal presidente per l'assemblea oppure per una riunione di carattere informativo.
2. L'assemblea degli iscritti deve essere convocata inoltre se lo richiedono almeno un terzo dei membri dell'esecutivo locale con indicazione dell'ordine del giorno e della motivazione della richiesta di convocazione.
3. Se entro 18 mesi non viene effettuata l'assemblea degli iscritti oppure la riunione informativa, i diritti di voto della sezione sono sospesi fino alla prossima assemblea.

§ 38

Compiti dell'assemblea degli iscritti

All'assemblea degli iscritti sono riservati i seguenti

compiti:

- a) Accogliere la relazione sull'attività da parte dell'esecutivo della sezione;
- b) Impartire direttive generali all'esecutivo della sezione.

§ 39

Organi della sezione locale

Gli organi della sezione locale sono:

- a) il presidente
- b) l'esecutivo

2. Il presidente della sezione locale

§ 40

Elezione

1. Il presidente di sezione e il suo sostituto vengono eletti dagli iscritti eletti e dai membri di diritto dell'esecutivo locale in votazioni distinte con maggioranza semplice dei presenti.
2. La votazione avviene nella prima riunione del nuovo eletto esecutivo locale.
3. I membri di diritto e quelli cooptati non possono essere eletti presidente o sostituto.

§ 41

Compiti

1. Il presidente rappresenta la sezione locale verso l'esterno e porta la responsabilità per l'attività politica e l'amministrazione della sezione.
2. E' suo dovere garantire che i rapporti di forza all'interno della sezione possano svilupparsi liberamente.
3. Egli è membro con diritto di voto di tutti gli organi della sezione e cura il rispetto dello statuto e l'attuazione delle delibere dell'esecutivo.
4. Egli presiede l'esecutivo della sezione locale e le assemblee degli iscritti oppure le riunioni informative.

3. L'esecutivo locale

§ 42

Composizione

1. L'esecutivo di sezione è composto da:
 - membri con diritto di voto
 - a) membri eletti
 - b) membri di diritto
 - c) membri cooptati
 - membri senza diritto di voto:
 - a) i membri della direzione circondariale presenti nella sezione.
2. Tutti i membri devono essere anche iscritti nella sezione.

§ 43

Membri eletti

1. Il numero dei membri eletti dell'esecutivo varia tra 6 e 15, a seconda della dimensione della sezione
2. In casi particolari il numero dei membri dell'esecutivo può essere aumentato, previo assenso della direzione circondariale, oppure ridotto a quattro unità.
3. L'esecutivo locale decide il numero dei membri da eleggere.
4. La data delle elezioni viene fissata dalla Direzione provinciale del partito ai sensi del § 9 e del § 20.

§ 44

Membri di diritto

Sono membri di diritto:

- a) Il Presidente delle organizzazioni e degli organi delle parti sociali a livello locale nell'esecutivo locale di provenienza;
- b) Il membro di rango maggiore dell'amministrazione comunale del luogo di origine.

Il membro di rango maggiore dell'amministrazione è sempre, se appartiene alla rispettiva sezione locale:

- il sindaco oppure
 - il vicesindaco o
 - il referente comunale oppure il consigliere comunale con il maggior numero di voti di preferenza della località in questione, salvo che un referente comunale oppure un consigliere comunale sia già stato eletto direttamente nell'esecutivo locale;
- c) un incaricato per gli iscritti, nominato eventualmente dal Presidente della sezione locale.

§45

Incarico organizzazioni e organi delle parti sociali a livello locale

- 1) Le organizzazioni e gli organi delle parti sociali all'interno del Partito vengono costituite a livello locale ai sensi del rispettivo regolamento in concomitanza o entro 60 giorni dall'elezione dell'esecutivo locale.
- 2) Nel caso ciò non avvenga in tempo utile, l'esecutivo locale dà incarico a delle persone adatte scelte tra le proprie fila di rappresentare gli interessi oppure di costituire gli organi delle organizzazioni e delle parti sociali all'interno del Partito a livello locale. Tali organi possono essere ampliati, ma limitati nel tempo, in relazione a singoli temi, con degli interessati o esperti.
- 3) Gli organi delle organizzazioni e gli organi delle parti sociali decadono contestualmente con l'esecutivo della sezione locale.
- 4) I componenti dell'organo eleggono tra i propri membri il presidente che ai sensi del § 44 è membro di diritto dell'esecutivo della sezione locale.

§ 46

Elezione con lista di candidati preparata dall'esecutivo locale

1. Nella presentazione dei candidati devono essere adeguatamente presi in considerazione tutti i ceti della popolazione.
2. Se gli viene richiesto da parte degli iscritti, il presidente della sezione deve comunicare quali candidati sono presenti sulla lista dell'esecutivo locale.

§ 47

Giovani e seniores nelle elezioni dell'esecutivo locale
Se non è stato eletto nell'esecutivo locale nessun iscritto sotto i trent'anni, il primo candidato giovanile non eletto viene cooptato nell'esecutivo locale. Se non è stato eletto nell'esecutivo nessun iscritto oltre i 60 anni, il primo senior non eletto viene cooptato nell'esecutivo locale. In tali casi viene abolita la limitazione che il numero complessivo dei membri cooptati non deve superare un quinto dei membri eletti.

§ 48

Rappresentanza dei generi nelle elezioni dell'esecutivo locale

Se nessuna donna/nessun uomo risulta eletta/o nell'esecutivo locale, la prima donna/uomo tra i candidati non eletti viene cooptata/o. In tal caso non ha validità la limitazione che il numero dei membri cooptati nel suo insieme non deve superare un quinto dei membri eletti.

§ 49

Doveri generali

- 1) L'esecutivo locale è l'organo della Südtiroler Volkspartei che cura il contatto più diretto con i singoli iscritti al partito. In tal senso l'esecutivo locale è responsabile di avvertire e attivamente mediare le preoccupazioni e le istanze della gente con i propri iscritti, gli organi ed i mandatari.
- 2) In particolare l'esecutivo locale espleta le seguenti funzioni:
 - a) cogliere le tematiche politiche, culturali, economiche, sociali, etniche e ambientali della popolazione del luogo;
 - b) esaminare tali problematiche tematiche e, per quanto sia possibile, portarle a soluzione in stretta collaborazione con i mandatari locali e di livello superiore nei sensi del principio di sussidiarietà e responsabilità diretta;
 - c) per raggiungere tale obiettivo è utile il rapporto diretto con i mandatari. Le questioni portate, dall'esecutivo locale, a conoscenza dei mandatari locali e di livello superiore, vengono da questi trattate.
 - d) L'esecutivo locale ha il compito di curare la comunicazione

con i singoli iscritti; esso può, attraverso i processi partecipativi, raccogliere la loro opinione in merito ai temi di rilievo. In tale ambito l'esecutivo locale ha la facoltà di applicare i moderni sistemi informatici.

e) L'esecutivo locale ha il diritto di proporre in modo diretto all'ordine del giorno di una delle prossime riunioni dell'esecutivo circondariale i temi che rivestono importanza agli occhi degli iscritti. Il Presidente della sezione locale può presentare la questione nella seduta della direzione circondariale oppure dare il relativo incarico ad un membro dell'esecutivo locale.

§ 50

Compiti specifici

L'esecutivo locale inoltre riveste i seguenti compiti specifici:

- a) elezione e rimozione del presidente e/o del suo vice;
- b) cooptazione di iscritti nell'esecutivo;
- c) nomina di referenti per le diverse materie;
- d) elezione dei delegati per l'esecutivo circondariale e per il Congresso nonché nomina dei delegati per l'esecutivo provinciale del partito;
- e) tempestiva informazione degli iscritti della sezione;
- f) presentazione della lista dei candidati per le elezioni comunali e del sindaco secondo le direttive dell'esecutivo provinciale;
- g) votazione della proposta relativa alla formazione dell'amministrazione comunale come anche delle eventuali sostituzioni secondo il paragrafo 25, punto 2, lettera a);
- h) proposte per le candidature per gli organi del partito e per elezioni politiche a tutti i livelli;
- i) presentazione di proposte politiche per la copertura di posizioni politiche amministrative locali e per la copertura di posizioni amministrative in società controllate dall'ente pubblico, in cooperazione e con votazione comune con i consiglieri comunali SVP; gli esecutivi locali competenti debbono essere informati in tempo utile sulle previste coperture;
- j) reclutamento di iscritti e raccolta delle quote associative; a tale riguardo può essere incaricata una persona per le iscrizioni, e i membri dell'esecutivo di sezione hanno il diritto di visionare la lista degli iscritti della propria sezione;
- k) nomina dei rappresentanti dell'esecutivo di sezione nell'esecutivo di coordinamento.

§ 51

Sedute comuni

1. Di norma prima di ogni riunione del consiglio comunale e comunque su proposta dell'esecutivo e degli esecutivi delle

sezioni ha luogo una riunione comune del gruppo SVP nel comune e dell'esecutivo di sezione rispettivamente dell'esecutivo di coordinamento.

2. Nei casi alle lettere f), g), i) del paragrafo precedente e comunque sempre quando appare necessario, gli esecutivi delle sezioni di un comune si riuniscono in seduta comune.

3. Nel caso previsto alla lettera i) del precedente paragrafo e comunque in tutti i casi in cui gli esecutivi di sezione lo ritengano opportuno, vanno invitati a prendere parte alle riunioni con diritto di voto anche i consiglieri comunali.

4. Su proposta del presidente di sezione, del sindaco SVP, e se nel Comune in questione non ci dovesse essere un Sindaco SVP, del Vicesindaco SVP o del capogruppo SVP deve essere convocata una seduta comune tra il gruppo SVP nel consiglio comunale e l'esecutivo di sezione rispettivamente l'esecutivo di coordinamento.

5. Tale riunione in comune deve tenersi sempre quando nel comune si trovano all'ordine del giorno temi politici di principio e altre questioni importanti, in modo da poter deliberare e votare in merito.

6. Gli esecutivi di sezione decidono in sedute comuni con i propri diritti di voto, i consiglieri comunali dispongono di diritto di voto individuale.

§ 52

Convocazione delle sedute

1. La prima seduta dell'esecutivo di sezione deve essere convocata entro trenta giorni della sua elezione, dal presidente facente funzione o, in sostituzione, dal presidente del circondario di appartenenza.

2. A parte ciò, il presidente di sezione convoca una riunione dell'esecutivo di sezione almeno quattro volte l'anno.

3. Di tutte le riunioni e manifestazioni della sezione locale il presidente del circondario va informato in tempo utile.

§ 53

Diritti di voto

A ciascuna sezione spetta, per un numero di iscritti tra 26 e 50, che hanno pagato la quota associativa annua, un diritto di voto, e un ulteriore diritto di voto per altri 50 iscritti oppure frazione sopra i 25 iscritti.

§ 54

Ripartizione dei diritti di voto

1. Su proposta di un membro dell'esecutivo di sezione, i diritti di voto devono essere ripartiti in modo adeguato tra le diverse correnti che sono presenti nell'esecutivo e chiedono diritto di voto.

2. Nella ripartizione dei diritti di voto, frazioni di voti vengono arrotondati a seconda che la percentuale sia superiore

o inferiore a 0,5. Frazioni che sono esattamente dello 0,5, vanno attribuite alla corrente numericamente più debole.

§ 55

I delegati

1. L'esecutivo di sezione può incaricare, per ciascuno diritto di voto, un delegato, oppure può concentrare più o tutti i diritti di voto della sezione su persona singola. Primo delegato è sempre il presidente di sezione, al quale spetta in ogni caso il primo diritto di voto, se la sezione locale dispone di almeno tre diritti di voto.
2. Tutti i delegati devono essere membri dell'esecutivo di sezione.
3. La nomina dei delegati per votazioni, elezione e primarie deve avvenire entro dieci giorni prima della rispettiva riunione. Se ciò non dovesse succedere, e se un membro dell'esecutivo di sezione entro i cinque giorni successivi dovesse inoltrare un reclamo scritto presso la direzione circondariale, da inviare per conoscenza anche al presidente della sezione, la sezione perde i diritti di voto, se la delega non viene recuperata prima dell'inizio della rispettiva assemblea.

4. L'esecutivo di coordinamento

§ 56

Compiti

1. Nei comuni con tre o più sezioni locali viene costituito un esecutivo di coordinamento per trattare temi di interesse comune, che deve comprendere tutte le sezioni. In Comuni con cinque o più sezioni bastano 4/5 dei diritti di voto per costituire un esecutivo di coordinamento.
2. La direzione circondariale va informata della formazione dell'esecutivo di coordinamento.
3. L'esecutivo di coordinamento detiene la responsabilità politica a livello comunale. Per inciso esso assume i compiti elencati alle lettere f), g), h) e i) del paragrafo 50 e i compiti dell'esecutivo di sezione di cui al paragrafo 51.
4. L'esecutivo di coordinamento decade alla scadenza della carica degli esecutivi locali. In caso d'uscita di una sezione prima della scadenza dell'esecutivo di coordinamento lo stesso esecutivo rimane comunque in carica fino al termine del mandato.

§ 57

Composizione

L'esecutivo di coordinamento è composto da:

- a) i presidenti di sezione;
- b) un rappresentante degli esecutivi per ogni tre diritti di voto o frazioni di oltre un diritto di voto di ciascuna sezione. Se un esecutivo di sezione, in base ai propri diritti

di voto, può inviare due o più rappresentanti nell'esecutivo di coordinamento, almeno un rappresentante deve appartenere all'altro sesso. Il numero dei rappresentanti risulta annualmente in base al rapporto dei diritti di voto nella data fissata dalla Direzione provinciale ai sensi del § 154;

c) il mandatario della Südtiroler Volkspartei di rango più alto nel comune; a Bolzano, Bressanone, Brunico, Merano e Laives in più ai sensi del § 89 lettera e), rappresentanti di queste città nell'esecutivo provinciale del partito;

d) dal presidente delle organizzazioni e degli organi delle parti sociali a livello comunale; oppure un delegato nominato dai presidenti e dai rappresentanti, se ai sensi del § 45 in un comune esistono più organi delle organizzazioni oppure delle parti sociali;

e) il presidente del gruppo consiliare della Südtiroler Volkspartei in consiglio comunale;

f) nella sola città di Bolzano anche dagli altri membri del gruppo consiliare SVP.

§ 58

Presidenza

Nella prima riunione dell'esecutivo di coordinamento oppure nella prima riunione dopo la scadenza della carica del presidente uscente, i membri eleggono tra di loro il nuovo presidente e il suo sostituto.

In caso di dimissione del presidente secondo il paragrafo 59 la riunione viene convocata dal sostituto. Se viene a mancare anche questo secondo il paragrafo 59, la riunione viene convocata dal presidente della sezione con il maggior numero di iscritti.

§ 59

Fine dell'appartenenza

L'appartenenza all'esecutivo di coordinamento termina con la scadenza della carica che era alla base dell'appartenenza.

B) Il circondario

1. Condizioni generali

§ 60

Articolazione dei circondari

1. Il Sudtirolo viene suddiviso nei seguenti circondari:

a) Bolzano (comuni di: Andriano, Bolzano, Nova Ponente, Appiano, San Genesio, Caldaro, Cornedo, Castelrotto, Laives, Meltina, Vadena, Renon, Sarentino, S. Cristiana, Ortisei, Terlano, Tires, Fiè, Nova Levante, Selva di Val Gardena)

b) Bressanone (comuni: Barbiano, Bressanone, Velturmo, Chiusa, Lajon, Luson, Rio Molini, Naz-Sciaves, Rodengo, Varna, Villandro, Funes, Vandoies, Ponte Gardena)

c) Burgraviato (comuni: Lagundo, Postal, Gargazzone, Avelengo, Cunes, Lana, Lauregno, Marlungo, Merano, Moso i. P., Nalles,

Naturno, Parcines, Plaus, Proves, Riffiano, Scena, S. Felice, S. Leonardo, S. Martino i. P., S. Pancrazio, Tirolo, Tesimo, Cermes, Ultimo, Verano)

d) Val Pusteria (comuni: Badia, Valle Aurina, Brunico, Corvara, Marebbe, Gais, Casies, San Candido, Chienes, Rio Molini, Villabassa, Valdaora, Perca, Falzes, Braies, Predoi, Rasun-Anterselva, Campo Tures, Sesto, S. Lorenzo, S. Martino in Badia, Terento, Dobbiaco, Monguelfo, La Villa)

e) Alta Valle Isarco (comuni: Brennero, Fortezza, Campo Trens, Val di Vizze, Racines, Vipiteno)

f) Bassa Atesina (comuni: Aldino, Anterivo, Ora, Bronzolo, Cortaccia, Cortina all'Adige, Magrè, Montagna, Egna, Salorno, Termeno, Trodena)

g) Val Venosta (comuni: Glorenza, Curon, Castelbello, Lasa, Laces, Malles, Martello, Prato allo Stelvio, Silandro, Sluderno, Senales, Stelvio, Tambre)

2. L'esecutivo provinciale del partito può, in accordo con i rispettivi esecutivi delle sezioni locali e con i circondari interessati, modificare il numero e l'articolazione dei circondari.

§ 61

Organi del circondario

Gli organi del circondario sono:

- a) il presidente del circondario;
- b) l'esecutivo circondariale;
- c) la direzione circondariale.

2. Il Presidente del circondario

§ 62

Compiti

1. Il presidente del circondario rappresenta la Südtiroler Volkspartei del circondario verso l'esterno e il circondario nell'esecutivo provinciale e nella direzione provinciale.

2. Egli porta la responsabilità per l'attuazione delle delibere e per l'attività della direzione e dell'esecutivo circondariale.

3. Egli convoca la direzione circondariale e l'esecutivo circondariale e li presiede.

§ 63

La nomina

1. Il presidente del circondario e il suo sostituto vengono eletti in base ai diritti di voto dai presidenti di sezione e dai delegati degli esecutivi di sezione del circondario, in due elezioni separate, con maggioranza semplice dei diritti di voto presenti.

2. Il presidente del circondario e il suo sostituto dovrebbero essere membri di un esecutivo di sezione del circondario.

§ 64

Ufficio del circondario

Il personale della Südtiroler Volkspartei è a disposizione del presidente del circondario per i lavori nella misura in cui è necessario per l'attività autonoma del circondario.

§ 65

Partecipazione e diritto di voto

1. Il presidente del circondario ha il diritto di partecipare a tutte le sedute degli organi di partito a livello locale, comunale e circondariale.
2. Egli ha diritto di partecipazione e di voto in tutti gli organi del partito a livello del circondario.

3. L'esecutivo circondariale

§ 66

Composizione

L'esecutivo circondariale è composto da:

- a) presidenti delle sezioni;
- b) delegati delle sezioni del circondario;
- c) membri della direzione circondariale;
- d) presidenti delle organizzazioni e degli organi delle parti sociali del circondario;
- e) sindaci e vicesindaci SVP del circondario.

§ 67

Diritti di voto

Ciascun membro dell'esecutivo del circondario dispone di un solo diritto di voto, eccetto i delegati degli esecutivi delle sezioni che possono avere anche più diritti di voto.

§ 68

Riunioni

1. Anche i presidenti e vicepresidenti delle sezioni vanno invitati per iscritto a prendere parte alle riunioni.
2. Inoltre, di ciascuna riunione deve essere tempestivamente informato il presidente del partito.

§ 69

Decisioni concernenti le persone

In relazione alle votazioni e alle decisioni concernenti le persone nell'esecutivo del circondario, tutti i membri degli esecutivi di sezione vanno informati dai presidenti sulle relative proposte entro i termini prescritti.

§ 70

Compiti generici

1. L'esecutivo del circondario è l'organo nel quale vengono formulate le decisioni politiche a livello circondariale.
2. Esso ha i seguenti compiti:
 - a) sollevare, in applicazione dei principi di solidarietà e di sussidiarietà, i problemi politici, culturali, economici,

sociali e ambientali del circondario e risolverli autonomamente, per quanto possibile, cercando l'accordo, per quanto ciò rientri nelle proprie prerogative, oppure raggiungere l'aiuto delle forze competenti;

b) gestire attivamente la politica a livello del circondario;

c) elaborare dei pareri su progetti di grande importanza per il circondario.

§ 71

Compiti speciali

L'esecutivo del circondario deve inoltre adempiere ai seguenti compiti speciali:

a) elezione o rimozione del presidente e del vicepresidente;

b) presentazione delle proposte per le candidature per il Parlamento, il Parlamento europeo e il Consiglio provinciale;

c) elezione dei membri della direzione del circondario;

d) elezione dei rappresentanti del circondario per l'esecutivo provinciale;

e) presentazione all'esecutivo provinciale delle proposte per l'elezione del presidente del partito e dei vicepresidenti.

4. Direzione del circondario

§ 72

Composizione

La direzione del circondario è composta da:

a) presidente e vicepresidente;

b) da cinque a sette membri da scegliere mediante votazione;

c) presidenti circondariali delle organizzazioni e degli organi delle parti sociali;

d) mandatario di più alto rango SVP nel Comune del capoluogo del circondario;

e) presidenti delle comunità di valle che sono iscritti dell'SVP;

f) membri eletti e membri di diritto del circondario nell'esecutivo provinciale;

§ 73

Elezione dei membri da eleggere

1. I cinque/sette membri della direzione del circondario da eleggere vengono eletti nella stessa riunione, con votazione separata, nella quale vengono eletti il presidente e il vicepresidente.

2. La votazione viene effettuata dai presidenti di sezione e/o dai delegati degli esecutivi delle sezioni.

§ 74

Compiti

1. La direzione del circondario delibera e decide in merito alle correnti questioni politiche e organizzative del circondario.

2. Essa prepara le riunioni dell'esecutivo del circondario.
3. La direzione del circondario ha il compito di presentare le proposte contenenti le candidature per la copertura di posizioni amministrative pubbliche a livello di circondario.
4. Si fa carico inoltre dei compiti ad essa attribuiti dallo statuto.

§ 75

Riunioni

Alle riunioni della direzione circondariale il presidente invita anche i mandatari nel Parlamento e nel Parlamento europeo della circoscrizione.

5. I rappresentanti del circondario nell'esecutivo provinciale del partito

§ 76

Norme generali

- 1) I rappresentanti del circondario nell'esecutivo provinciale vengono eletti dopo la scadenza della carica dell'esecutivo provinciale.
- 2) Per 1.000 iscritti al partito o frazioni oltre 500 iscritti è previsto un rappresentante nell'esecutivo provinciale. Il numero dei delegati è stabilito in base al numero degli iscritti alla data fissata dalla Direzione provinciale prevista al § 154, e rimane invariato per la durata della carica.
- 3) L'elezione viene effettuata dai presidenti di sezione e dai delegati delle sezioni.
- 4) La direzione del partito stabilisce la data dell'elezione in base al § 9.

C. Gli organi a livello provinciale

1. Il Congresso provinciale

§ 77

Composizione

1. Il Congresso provinciale è il massimo organo politico del partito.
2. Esso è composto da:
 - a) membri con diritto di voto;
 - b) ospiti.

§ 78

Membri con diritto di voto

Membri con diritto di voto sono:

- a) i presidenti di sezione e i delegati delle sezioni;
- b) i membri dell'esecutivo provinciale;

§ 79

Ospiti

1. Vengono invitati al Congresso in qualità di ospiti:
 - a) i membri onorari della Südtiroler Volkspartei;
 - b) i membri sostenitori e gli ospiti d'onore;
 - c) i membri delle direzioni circondariali;
 - d) i membri degli organi provinciali delle organizzazioni e degli organi delle parti sociali;
 - e) i membri degli esecutivi consultivi a livello provinciale;
 - f) Presidenti delle comunità di valle e i sindaci che appartengono alla Südtiroler Volkspartei.
2. Su proposta degli esecutivi locali possono partecipare anche altre presone interessate. Il relativo permesso compete al Presidente del partito.

§ 80

Compiti

Fanno parte in particolare dei compiti del Congresso:

- a) approvazione e modifica del programma del partito;
- b) approvazione e modifica dello statuto del partito;
- c) decisioni politiche di principio;
- d) approvazione dell'operato degli organi provinciali;
- e) elezione e rimozione del presidente e dei vicepresidenti;
- f) decisione sullo scioglimento del partito.

§ 81

Delega di compiti

Il Congresso può delegare taluni compiti di cui al paragrafo 80, lettera c), all'esecutivo provinciale.

§ 82

Convocazione del Congresso provinciale ordinario

1. Il Congresso ordinario viene di norma convocato una volta l'anno, per chiedere agli organi provinciali di rendere conto del proprio operato nell'anno decorso e per rilasciare delle direttive.
2. La convocazione viene effettuata dal presidente o, in caso di impedimento dello stesso, da un vicepresidente.

§ 83

Convocazione del Congresso straordinario

1. Il presidente può, se lo ritiene necessario, convocare anche un Congresso straordinario.
2. Il Congresso deve anche essere convocato, se la metà dei membri dell'esecutivo provinciale lo richiede adducendone il motivo e indicando l'ordine del giorno.

§ 84

Svolgimento dell'assemblea

Il Congresso si svolge secondo il regolamento proposto dalla direzione del partito e approvato dall'esecutivo del partito con maggioranza dei due terzi.

Il Congresso delibera con maggioranza semplice dei diritti di voto presenti, eccetto quanto previsto alle lettere a) e b) del paragrafo 80 e al punto 2 del paragrafo 168, casi in cui è richiesta la maggioranza dei due terzi dei diritti di voto presenti.

2. La Conferenza dei presidenti di sezione

§ 85

Convocazione e presidenza

Il presidente del partito convoca la conferenza dei presidenti delle sezioni almeno una volta l'anno e la presiede.

§ 86

Composizione e compiti

La conferenza dei presidenti di sezione è composta da tutti i presidenti di sezione, il presidente provinciale, i suoi vicepresidenti, i presidenti dei circondari e dal segretario provinciale che è responsabile della verbalizzazione.

La conferenza dei presidenti di sezione adempie ai seguenti compiti:

- a) consultazione nelle questioni organizzative;
- b) consultazione sui temi che vengono presentati alla conferenza su proposta del presidente o della direzione provinciale del partito;
- c) prese di posizione su temi di rilievo politico che poi confluiranno nelle decisioni degli organi di livello superiore.

3. La Conferenza dei Sindaci

§ 87

Convocazione e presidenza

Il Presidente convoca la conferenza dei Sindaci almeno una volta l'anno e la presiede.

§ 88

Composizione e compiti

La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci, dal Presidente del partito, dal Vicepresidente, dai presidenti circondariali e dal segretario provinciale che è responsabile della stesura del verbale. Nei Comuni, in cui il Sindaco non appartiene alla Südtiroler Volkspartei, viene invitato il mandatario del rango più alto SVP. Tutti i membri hanno un diritto di voto ciascuno.

Alla conferenza dei Sindaci competono i seguenti compiti:

- a) elezione del Presidente e del suo vice al proprio interno;
- b) consultazione sulle questioni organizzative;
- c) discussione di questioni reali presentate alla conferenza su proposta del Presidente, del Presidente del partito o

della Direzione provinciale;

d) prese di posizioni su temi politici di rilievo che confluiranno nelle decisioni degli organi superiori.

4. L'esecutivo provinciale

§ 89

Composizione

L'esecutivo provinciale del partito è composto dai seguenti membri con voto deliberante:

- a) i membri della direzione provinciale;
- b) i mandatari nel Consiglio provinciale, nel Parlamento, nel Parlamento europeo, che dal giorno della loro elezione sono membri dell'esecutivo del partito, nonché gli assessori provinciali della Südtiroler Volkspartei;
- c) i delegati eletti dei circondari;
- d) i due presidenti dei comprensori ladini di Val Badia e Val Gardena con in più un rappresentante per ciascuno di questi due comprensori;
- e) un rappresentante delle città di Bolzano, Bressanone, Brunico, Merano e Laives, da eleggere dai rispettivi esecutivi di coordinamento o dagli esecutivi locali riuniti sulla base dei diritti di voto.
- f) un rappresentante accessorio della Bassa Atesina eletto dall'esecutivo circondariale;
- g) le vicepresidenti del movimento provinciale femminile;
- h) i vicepresidenti del movimento provinciale giovanile;
- i) le referenti femminili dei circondari;
- j) i referenti giovanili dei circondari;
- k) il vicepresidente dell'organizzazione provinciale seniores;
- l) i presidenti delle organizzazioni seniores circondariali;
- m) altri due rappresentanti degli organi delle parti sociali;
- n) il Presidente della conferenza dei Sindaci.

§ 90

Compiti

L'esecutivo provinciale del partito adempie ai seguenti impegni:

- a) preparazione del Congresso;
- b) deliberare su tutte le questioni politiche relative all'attuazione del programma di partito, per quanto non siano espressamente riservate al Congresso provinciale;
- c) presentazione delle liste dei candidati per l'elezione del presidente e dei suoi vicepresidenti di partito;
- d) elezione del segretario provinciale su proposta del presidente del partito;
- e) presentazione della lista dei candidati definitiva per il Parlamento, il Parlamento europeo e il Consiglio provinciale;
- f) deliberare le precisazioni e le direttive e, se necessario, un ordinamento elettorale apposito per le elezioni interne a tutti i livelli;

- g) deliberare le direttive e, se necessario, un ordinamento elettorale apposito per elezioni politiche a tutti i livelli;
- h) nominare i candidati per le funzioni a livello provinciale, regionale, statale ed europeo;
- i) nominare la commissione arbitrale;
- j) deliberare il regolamento proprio nonché quelli del congresso provinciale, delle organizzazioni, degli organi delle parti sociali, degli organi consultivi nonché tutti gli altri regolamenti interni del partito;
- k) deliberare il codice d'onore;
- l) nominare i revisori dei conti.

§ 91

Convocazione e presidenza

L'esecutivo provinciale del partito viene convocato almeno due volte l'anno, in intervalli possibilmente regolari, dal presidente oppure su istanza della metà dei membri della direzione provinciale del partito.

§ 92

Delibere

Le delibere dell'esecutivo provinciale del partito vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti, eccetto l'approvazione del regolamento del Congresso provinciale e dell'esecutivo provinciale del partito che vanno approvati con maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

5. La conferenza dei presidenti di circondario

§ 93

Composizione

1. La conferenza dei presidenti di circondario è composta di tutti i presidenti dei circondari.
2. Se nella conferenza dei presidenti di circondario vengono trattate questioni ladine, viene invitato il vicepresidente provinciale ladino.

§ 94

Compiti

La conferenza dei presidenti circondariali ha i seguenti compiti:

- a) consulenza nelle questioni dello statuto;
- b) consulenza nelle questioni organizzative;
- c) consulenza del presidente di partito in genere.

§ 95

Portavoce dei presidenti di circondario

1. La conferenza dei presidenti di circondario elegge ogni cinque (5) anni al proprio interno il portavoce e il suo vicepresidente.
2. Il portavoce rappresenta i presidenti di circondario nel

presidio del partito.

6. La Direzione del partito

§ 96

Composizione

La direzione del partito è composta di:

- a) presidente del partito;
- b) vicepresidenti del partito;
- c) presidente onorario;
- d) segretario provinciale;
- e) presidente della Giunta provinciale;
- f) presidente del gruppo nella Camera dei Deputati;
- g) presidente del gruppo nel Senato;
- h) deputato al Parlamento europeo;
- i) capigruppo nel consiglio provinciale,
- j) capigruppo del consiglio regionale;
- k) presidente del Consiglio provinciale rispett. vicepresidente a condizione che sia membro del gruppo SVP;
- l) presidenti dei circondari;
- m) rappresentante dei ladini eletto dall'esecutivo di collegamento ladino;
- n) presidente provinciale delle organizzazioni e degli organi delle parti sociali;
- o) presidente degli organi consultivi provinciali;
- p) mandatario di rango più alto nel consiglio comunale delle città di Bolzano, Bressanone, Brunico, Laives e Merano;
- q) membri SVP della Giunta provinciale;
- r) presidente della conferenza dei Sindaci.

§ 97

Compiti

I compiti della direzione del partito sono:

- a) consulenza e deliberazione in tutte le questioni politiche di rilievo, se non sono riservate ad altro organo;
- b) interpretazione del programma di partito, dello statuto e dei regolamenti in casi di dubbio;
- c) decisione su eventuali incompatibilità, nel cui ambito può essere deliberata la sospensione temporanea dalle funzioni di partito;
- d) preparazione delle riunioni dell'esecutivo del partito;
- e) approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto annuo;
- f) inflizione delle sanzioni previste nei § 159 e 160 nel caso di avvenimenti che potrebbero inficiare il buon nome del partito, assicurando il diritto di difesa e di contraddittorio; la direzione può adottare in via cautelare provvedimenti d'urgenza come la sospensione temporanea dagli incarichi di partito o dell'iscrizione che restano in vigore fino alla decisione di merito;
- g) regolamentazione dettagliata per la riduzione o

l'estensione della durata in carica di organi del partito.

§ 98

Delega di compiti

La direzione del partito può delegare propri compiti al presidio del partito.

§ 99

Convocazione

1. La direzione del partito viene convocata dal presidente del partito almeno una volta al mese.
2. La direzione del partito si riunisce almeno due volte l'anno in seduta comune con i gruppi del consiglio provinciale e del consiglio regionale.

7. Il Presidio (la Presidenza)

§ 100

Composizione

Il presidio è composto dei seguenti membri:

- a) il presidente del partito;
- b) i vicepresidenti del partito;
- c) il segretario provinciale;
- d) il presidente della Giunta provinciale;
- e) il portavoce dei presidenti circondariali;
- f) il capogruppo in consiglio provinciale;
- g) il capogruppo in consiglio regionale;
- h) il presidente rispettivamente vicepresidente del Consiglio provinciale se membro del gruppo SVP;
- l) il capogruppo nella Camera dei deputati;
- j) il capogruppo nel Senato;
- j) il parlamentare europeo.

§ 101

Compiti

Sono compiti del presidio:

- a) trattare e deliberare delle questioni correnti organizzative, politiche e tecnico-amministrative;
- b) deliberare sugli argomenti delegati da parte della direzione del partito.

§ 102

Convocazione

1. La convocazione delle riunioni del presidio avviene da parte del presidente del partito.
2. Il presidio va convocato in casi di necessità.

8. Il presidente del partito e i vicepresidenti

§ 103

Compiti

Il presidente del partito è l'organo esecutivo e detiene i

seguenti compiti:

- a) dirige il partito e garantisce che l' equilibrio democratico tra le diverse correnti si possa liberamente sviluppare;
- b) rappresenta il partito verso l'esterno;
- c) cura la convocazione degli organi centrali, ne assume la presidenza, dirige le sue attività e vigila sull'attuazione j delle sue delibere;
- d) presenta la relazione annuale al Congresso provinciale;
- e) ha seggio e diritto di voto, secondo il paragrafo 16 lettera b) nelle sedute dei gruppi in consiglio provinciale, regionale e del Parlamento;
- f) ha il diritto di partecipare a tutte le riunioni degli organi di partito a livello provinciale, circondariale, comunale e di sezione;
- g) ha seggio e diritto di voto in tutti gli organi a livello provinciale.

§ 104

Responsabilità

Delle sue attività il presidente del partito deve rendere conto agli organi collegiali del partito a livello provinciale.

§ 105

Vicepresidenti

1. Il presidente del partito viene affiancato da tre vicepresidenti, di cui uno deve essere ladino.
2. Il vicepresidente ladino è il primo sostituto del presidente, se questi non è egli stesso un ladino.
3. Il presidente del partito può delegare ai vicepresidenti diversi compiti e materie.

§ 106

Elezione del presidente e dei vicepresidenti

Il presidente e due vicepresidenti vengono eletti dal Congresso ordinario del partito.

Il vicepresidente ladino viene eletto secondo il paragrafo 122 e confermato dal Congresso provinciale.

§ 107

Regolamento elettorale

L'elezione del presidente e dei vicepresidenti avviene in quest'ordine e in due votazioni separate.

§ 108

Presentazione dei candidati

1. I candidati per la carica di presidente del partito e per i vicepresidenti elettivi vengono presentati dall'esecutivo provinciale del partito in seguito alle proposte degli esecutivi di sezione, degli esecutivi dei circondari e delle

organizzazioni a livello provinciale.

2. Entro il termine perentorio delle ore 18 del 15° giorno prima del Congresso provinciale possono essere presentate le candidature per la carica di presidente da almeno il due per cento degli iscritti e da almeno l'uno per cento degli iscritti per i vicepresidenti, e tali candidati devono essere messi in lista.

3. I candidati che non vengono eletti nella carica di presidente, possono candidare per le cariche di vicepresidenti.

9. Il Segretario provinciale

§ 109

Compiti

Il segretario provinciale è l'organo esecutivo e possiede i seguenti compiti:

a) D'intesa con il presidente o la direzione del partito egli cura l'organizzazione politica, l'attuazione delle direttive e delle delibere degli organi del partito e l'osservanza dello statuto;

b) ha in particolare il compito di coordinare il contatto tra gli elettori, tra gli organi del partito e i mandatari politici ed in special modo di sostenere le sezioni locali nella loro attività;

c) d'intesa con il presidente egli prepara le riunioni degli organi a livello provinciale e ne cura, a seconda delle rispettive delibere, il protocollo e le annotazioni;

d) dirige la segreteria provinciale;

e) dirige il personale del partito, che egli assume e licenzia d'intesa con il presidente politico del partito, con le organizzazioni come anche con i presidenti di circondario in carica;

f) partecipa di diritto a tutte le riunioni di partito a livello provinciale, circondariale, comunale e locale;

g) mette a punto il bilancio di previsione e il rendiconto annuo per la direzione del partito e porta la responsabilità per l'intera amministrazione, gestione finanziaria e organizzazione interna d'accordo con il presidente del partito.

§ 110

Nomina e durata della carica

1. Il segretario provinciale viene eletto ed eventualmente dimesso dall'esecutivo provinciale su proposta del presidente del partito.

2. La sua durata in carica è di cinque (5) anni, salvo rimozione o dimissioni del presidente del partito.

D) Organizzazioni

§ 111

Norme generali per le organizzazioni

- 1) La Südtiroler Volkspartei sostiene le organizzazioni nelle loro attività e a tale scopo mette a loro disposizione i mezzi finanziari.
- 2) Le organizzazioni approvano un proprio ordinamento che non deve essere in contrasto con lo statuto del partito ed è subordinato allo stesso.

§ 112

Le donne

1. La Südtiroler Volkspartei riconosce la parità tra uomo e donna come inalienabile valore di fondo della società.
2. Propugna la partnership nella famiglia e si impegna, nell'interesse della società e della comunità, a favore della donna e della comunità, per la vera uguaglianza nella professione, nella società e nella vita pubblica.
3. La Südtiroler Volkspartei perciò sostiene il lavoro del movimento femminile.
4. L'attività del movimento femminile si svolge secondo il regolamento approvato dall'esecutivo del partito.

§ 113

I giovani

1. Tutti gli iscritti al partito, fino al raggiungimento del trentesimo anno di età, fanno parte della Giovane Generazione. Il limite di età per i funzionari giovanili viene disciplinato dal regolamento della Giovane Generazione.
2. La Südtiroler Volkspartei considera tra i suoi impegni speciali quello del sostegno politico alla gioventù.
3. Per questa ragione la Südtiroler Volkspartei sostiene il movimento "Giovane Generazione nell'SVP (JG)"
4. Se nel gruppo SVP in consiglio provinciale e nei gruppi SVP nei consigli comunali non sono presenti dei membri di età inferiore ai 35 anni, il presidente JG del rispettivo livello viene invitato, quando l'ordine del giorno comprende temi concernenti i giovani.
5. L'attività della Giovane Generazione si svolge secondo il regolamento approvato dall'esecutivo provinciale del partito.

§ 114

Seniores

1. Tutti gli iscritti che hanno raggiunto il 60° anno di età, fanno parte del movimento seniores. Il limite di età dei funzionari invece viene stabilito dal regolamento del movimento seniores SVP.
2. Fa parte dei compiti della Südtiroler Volkspartei cercare soluzioni politiche per il superamento dei problemi delle persone anziane e sostenere e consolidare la comunità solidale tra le generazioni.
3. Per tale ragione la Südtiroler Volkspartei sostiene il

movimento seniores SVP.

4. L'attività del movimento seniores si svolge secondo il regolamento approvato dall'esecutivo provinciale.

E) Organi delle parti sociali

§ 115

Norme generali per gli organi delle parti sociali

1. La Südtiroler Volkspartei riconosce e sostiene la partnership sociale e approva norme particolari degli organi delle parti sociali.

2. La Südtiroler Volkspartei sostiene l'attività degli organi delle parti sociali.

3. Gli organi delle parti sociali si danno un proprio ordinamento che non deve essere in contrasto con lo statuto del partito ed è subordinato allo stesso.

§ 116

I lavoratori nella Südtiroler Volkspartei

1. Per cogliere le iniziative nell'ambito politico sociale e sottoporre delle proposte per la soluzione dei problemi politico sociali, la Südtiroler Volkspartei sostiene l'organizzazione dei "Lavoratori nella SVP" .

2. L'attività di queste commissioni si svolge sulla base del regolamento approvato dall'esecutivo provinciale.

§ 117

Commissioni economiche

1. Per prendere iniziative sul piano economico e influire in particolare, mediante delle proposte specifiche agli organi della Südtiroler Volkspartei, a favore dell'economia, la SVP sostiene le "Commissioni economiche nella SVP".

2. L'attività di tali commissioni si svolge sulla base del regolamento approvato dall'esecutivo provinciale.

§ 118

Commissioni per la politica agricola

1. Per prendere iniziative nel settore agricolo e per elaborare delle proposte per la soluzione dei problemi dell'agricoltura, la Südtiroler Volkspartei sostiene le "Commissioni per la politica agricola nell'SVP".

2. L'attività di tali commissioni si svolge sulla base del regolamento approvato dall'esecutivo provinciale.

§ 119

Foro delle parti sociali

1. I rappresentanti delle tre commissioni sopra indicate costituiscono insieme il "Foro delle parti sociali".

2. E' compito di questo foro coordinare le attività in comune delle singole commissioni ed elaborare per la direzione

provinciale del partito delle proposte di soluzioni per i problemi comuni a più settori.

3. L'attività del foro delle parti sociali si svolge sulla base del regolamento approvato dall'esecutivo provinciale del partito.

F) Commissioni consultive

§ 120

Commissioni consultive

- 1) La Südtiroler Volkspartei può insediare, a livello provinciale, delle commissioni consultive.
- 2) L'attività delle commissioni consultive si svolge secondo l'ordinamento approvato dall'esecutivo del partito.

V. NORME SPECIALI PER I LADINI

§ 121

Zone specifiche nei circondari della Val Pusteria e di Bolzano

1. La Val Badia costituisce all'interno del circondario Val Pusteria, Gardena all'interno del circondario di Bolzano, una propria zona. Gli esecutivi locali di tali zone costituiscono l'esecutivo zonale ed eleggono al loro interno, in base ai diritti di voto delle sezioni locali, il rispettivo presidente territoriale e il suo vice, nonché il rappresentante di questi territori nell'esecutivo provinciale.
2. I presidenti zionali hanno seggio e diritto di voto nell'esecutivo provinciale.

§ 122

Vicepresidente provinciale ladino

Il vicepresidente ladino viene proposto dai presidenti delle sezioni ladine e dai delegati degli esecutivi di sezione in seduta comune sulla base dei diritti di voto, e confermato dal Congresso provinciale.

§ 123

Esecutivo di collegamento

1. Per trattare i problemi in comune e per consultazioni e deliberazioni su questioni politiche rilevanti, i due territori ladini costituiscono un esecutivo di collegamento.
2. Fanno parte dell'esecutivo di collegamento:
 - a) il vicepresidente ladino provinciale in qualità di presidente;
 - b) due presidenti di sezione e due sindaci SVP per ciascuno dei due territori;
 - c) i membri ladini dell'esecutivo provinciale;
 - d) i rappresentanti ladini nelle organizzazioni e negli organi della Südtiroler Volkspartei a livello provinciale.

§ 124

Candidati propri per le elezioni

1. Nelle elezioni per il consiglio provinciale, per il Parlamento e per il Parlamento europeo, i ladini hanno il diritto di proporre propri candidati.
2. Le proposte vengono elaborate dall'esecutivo di collegamento e presentate in seduta comune di tutti gli esecutivi di sezione ladini, sotto la presidenza del vicepresidente provinciale ladino, sulla base dei relativi diritti di voto.
3. Le proposte presentate vengono quindi inoltrate, da parte dell'esecutivo di collegamento, all'esecutivo provinciale del partito.

§ 125

Assessore provinciale ladino

I candidati per la carica di assessore SVP ladino, scelti per chiamata esterna, vengono proposti all'esecutivo provinciale del partito dai presidenti di sezione dei due territori ladini sulla base dei diritti di voto delle rispettive sezioni locali e d'intesa con il presidente della Giunta provinciale secondo il paragrafo 25, punto 2, lettera b).

§ 126

Rappresentante ladino nella direzione del partito

Oltre al vicepresidente ladino, ai consiglieri ladini nel consiglio provinciale e nella giunta provinciale un rappresentante nominato dall'esecutivo di collegamento ha seggio e diritto di voto nella direzione del partito.

VI. MANDATARI

1. Norme generali

§ 127

Definizione

Per mandatarî ai sensi del presente statuto si intendono i consiglieri comunali, provinciali, i parlamentari, i parlamentari europei nonché i membri di governo a qualsiasi livello.

§ 128

Elezioni primarie

- 1) Tutti i candidati per le elezioni politiche a qualunque livello possono essere individuati attraverso elezioni primarie.
- 2) Per l'effettuazione di elezioni primarie l'esecutivo del partito fissa le direttive ai sensi del § 90, lettera f) e g).
- 3) Per rafforzare la base e sostenere la partecipazione di tutti gli iscritti, di norma, per la nomina dei candidati di punta per le elezioni europee nonché per tutte le candidature per i mandati politici a qualunque livello che non vengono determinati mediante voti di preferenza, vengono effettuate le

elezioni primarie tra gli iscritti.

§ 129

Campagna elettorale

Ciascun candidato è tenuto a gestire la propria campagna elettorale secondo le direttive e secondo il regolamento elettorale del partito, in modo da non recare danno né all'immagine del partito né agli altri candidati in lizza.

2. Presentazione candidati per Parlamento e Parlamento europeo

§ 130

Norme generali

L'esecutivo provinciale del partito approva la lista definitiva dei candidati e ne decide l'ordine di successione.

§ 131

Proposta di candidati

La presentazione dei candidati per il Parlamento e per il Parlamento europeo viene decisa in base ad un apposito regolamento elettorale approvato dall'esecutivo provinciale del partito ai sensi del paragrafo 90, lettera g).

3. Presentazione dei candidati per il Consiglio provinciale

§ 132

Norme generali

1. L'esecutivo provinciale del partito determina la lista definitiva dei candidati secondo il § 133 e ne decide l'ordine.
2. Per l'elezione del consiglio provinciale di norma viene presentata una lista composta dal massimo numero di candidati ammessi dalla legge.
3. Sulla lista dei candidati almeno uno deve appartenere al gruppo ladino.

§ 133

Procedura di nomina

1. Ciascun circondario determina, secondo le proposte degli esecutivi di sezione e i rispettivi diritti di voto, i 2/3 dei candidati che gli competono, in rapporto ai complessivi voti ottenuti dalla SVP nelle ultime elezioni precedenti identiche, nel cui ambito ogni singolo circondario deve garantire che un terzo dei suoi candidati appartiene al sesso meno rappresentato.
2. I candidati del circondario possono essere individuati anche mediante elezioni primarie tra gli iscritti in base al § 128.
3. Anche le associazioni e le organizzazioni possono proporre dei candidati che però non sono vincolanti per l'esecutivo del partito.
4. Vincolanti per l'esecutivo del partito sono due candidati

proposti dal movimento giovanile. Il relativo ordinamento elettorale viene approvato dall'esecutivo del partito ai sensi del § 90, lettera g), su proposta della direzione provinciale giovanile.

5. Per i candidati non determinati ai sensi dei commi 1,2 e 4 e dell'articolo 137, il Presidente del partito, d'accordo con il candidato di punta designato e con la Direzione del partito, sottopone all'esecutivo provinciale una proposta complessiva incluso l'ordine, che deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dagli aventi diritto al voto presenti. Se la proposta complessiva non dovesse ottenere la maggioranza richiesta, i candidati vengono nominati dall'esecutivo provinciale sulla base del § 25, comma 1.

6. A prescindere dai punti sopra menzionati il Presidente del partito, d'accordo con il candidato di punta designato e con la Direzione del partito può, per gravi e motivate ragioni, impedire a priori una candidatura.

§ 134

Presentazione candidati ladini

1. I candidati ladini vengono proposti dall'esecutivo di collegamento ai sensi del paragrafo 127, punti 2 e 3.

2. Se viene presentato un solo candidato, esso è vincolante per l'esecutivo provinciale. Se vi sono più proposte, allora è vincolante per l'esecutivo provinciale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

§ 135

Comizi elettorali

1) Il piano di presenza dei candidati nei comizi elettorali viene deciso da una commissione insediata dalla direzione del partito; la commissione deve rispettare, quanto possibile, le proposte degli esecutivi di sezione.

2) La Südtiroler Volkspartei è pure un partito online e di partecipazione. Per quanto possibile, le manifestazioni dovrebbero essere completate anche con elementi partecipativi online (p. es. domande per E-mail, Facebook o Twitter, Livestream).

3) Nelle manifestazioni pubbliche come anche nella partecipazione a tavole rotonde va dato rilievo all'adeguata presenza di ambedue i sessi.

4. Doveri dei mandatari in provincia, Parlamento e Parlamento europeo

§ 136

Norme generali

1. L'elezione del mandatario richiede a quest'ultimo impegno e massimo senso di responsabilità.

2. I mandatari sono tenuti a dedicarsi al mandato e di ridurre al minimo un'eventuale attività professionale che non deve essere in contrasto con il mandato o ostacolarlo.

§ 137

Dichiarazione di impegno

I candidati, con l'accettazione del mandato, sottoscrivono una dichiarazione con la quale si impegnano a rispettare la disciplina di partito e di gruppo e le delibere del partito.

§ 138

Contributi al partito

Con la candidatura su una lista della Südtiroler Volkspartei i mandatari assumono l'impegno di contribuire al finanziamento del partito. Forma e misura sono fissate dalla direzione del partito, sentito il gruppo consiliare provinciale, il portavoce dei parlamentari e il Presidente della conferenza dei Sindaci.

I mandatari che non ottemperano in pieno a tale impegno, perdono il diritto alla candidatura per la Südtiroler Volkspartei e non possono svolgere nessuna ulteriore funzione di partito.

§ 139

Impegni politici di partito

I mandatari devono stare a disposizione del partito per riunioni, assemblee civiche, appuntamenti con singoli elettori e supplenze e si impegnano di tenere stretti contatti con le sezioni locali.

I mandatari si impegnano inoltre di tener conto nelle proprie decisioni dei pareri espressi dai competenti organi di partito a tutti i livelli.

§ 140

Appartenenza ai circondari

Ciascun mandatario può far parte di un solo circondario e cioè di quello, nel quale è iscritto a una sezione locale.

§ 141

Presidenti di gruppi in Provincia, Regione e Parlamento

1. I parlamentari eleggono al proprio interno, su proposta dei deputati un presidente del gruppo nella Camera dei Deputati, e su proposta dei Senatori un presidente del gruppo nel Senato.
2. I consiglieri provinciali eleggono al proprio interno, il presidente del gruppo consiliare in Provincia e il presidente del gruppo consiliare in Regione.
3. Essi hanno il compito di riferire agli organi di partito sull'attività del gruppo in Provincia, Regione e Parlamento.

§ 142

Assessore per chiamata esterna

Gli impegni elencati in questa sezione valgono, per quanto applicabili, anche per gli assessori della SVP assegnati per

chiamata esterna.

5. Mandatari nei Comuni

§ 143

Presentazione candidati a livello comunale

1. La presentazione della lista SVP oppure di più liste SVP, la nomina dei candidati per la carica di sindaco e del consiglio comunale, viene effettuata dall'esecutivo di sezione rispett. all'esecutivo di coordinamento secondo le direttive emesse dall'esecutivo provinciale del partito ai sensi del paragrafo 50, lettera f).
2. Contro tali delibere può essere inoltrato ricorso ad una commissione composta dal presidente di sezione, dal competente presidente dell'esecutivo di coordinamento, dal competente presidente del circondario, dal presidente del partito e dal segretario provinciale. Il presidente del partito convoca la commissione e presiede i lavori.
3. La commissione, sentite le parti interessate, prende decisione definitiva.

§ 144

Elezione del sindaco

1. Nella presentazione delle liste comunali nei comuni, in cui l'elezione di un sindaco SVP non appare a rischio, appare desiderabile la nomina di più candidati per la carica di sindaco.
2. Nei Comuni etnicamente sensibili va rispettato il pluralismo dei candidati in fase di costituzione della lista, anche se poi viene messo in lista un solo candidato.

§ 145

Dovere di informazione e di audizione

1. I mandatari SVP nei comuni sono tenuti a informare regolarmente l'esecutivo locale o/e l'esecutivo di coordinamento sulla politica comunale e di mettere a sua disposizione le rispettive documentazioni.
2. Prima di trattare importanti punti all'ordine del giorno, e tra di essi il bilancio comunale e il piano regolatore, questi temi vanno deliberati in seduta comune del gruppo SVP in consiglio comunale e dell'esecutivo di sezione o/e dell'esecutivo di coordinamento.

§ 146

Contributi al partito

1. I mandatari SVP nel comune devolvono una quota delle loro diete al partito, eccetto i gettoni di presenza.
2. L'ammontare di questa quota viene fissato dalla direzione del partito, sentita la Conferenza dei Sindaci.

§ 147

Altri doveri dei mandatari comunali

Tutti gli altri doveri dei mandatari nel Comune vengono fissati nelle direttive emanate dall'esecutivo provinciale del partito e nel regolamento elettorale.

VII. PATRIMONIO E FINANZE

§ 148

Principi generali

1. Il patrimonio della Südtiroler Volkspartei è indivisibile.
2. La SVP adotta regolare contabilità secondo gli standard del diritto civile generalmente riconosciuti. La contabilità si estende a tutto il partito. La gestione delle sezioni locali può essere separata dalla contabilità del partito. In questo caso è la sezione locale a tenere la contabilità adeguata delle finanze da essa amministrare.
3. Nel caso di scioglimento di sezione locale è la sezione locale stessa a essere responsabile di eventuali perdite.
4. Nel caso di scioglimento di un circondario l'amministrazione di eventuali beni patrimoniali, dopo aver coperto tutte le perdite e i debiti, passa alla direzione provinciale del partito.

§ 149

Entrate

1. I mezzi necessari all'adempimento dei doveri del partito vengono reperiti da:
 - a) quote degli iscritti;
 - b) contributi dei mandatari a livello europeo, nazionale, provinciale, comunale e di altri enti;
 - c) contributi degli ex-mandatari a livello europeo, nazionale, provinciale, comunale e di altri enti;
 - d) offerte e donazioni;
 - e) proventi patrimoniali
 - f) attribuzioni previste per legge.

§ 150

Commissione finanze

1. Per la valutazione corrente delle finanze di partito e per l'approvazione del bilancio di previsione, per il finanziamento di grandi progetti e per le spese straordinarie, la Direzione del partito insedia una propria commissione delle finanze.
2. La commissione delle finanze è composta di tre membri che vengono proposti dal presidente del partito ed eletti dalla Direzione.

§ 151

Rendiconto annuale

1. La segreteria provinciale elabora il rendiconto annuale entro i termini di legge previsti.
2. Il rendiconto viene esaminato da almeno due revisori dei

conti nominati dall'esecutivo provinciale del partito e presentato quindi alla direzione del partito per l'approvazione.

§ 152

Rendicontazione degli uffici circondariali

Gli uffici circondariali rendono conto mensilmente alla segreteria provinciale.

§ 153

Determinazione delle quote associative e delle quote degli iscritti sostenitori

L'ammontare delle quote per gli iscritti e delle quote minime degli iscritti sostenitori viene determinato dalla Direzione del partito.

§ 154

Raccolta delle quote

1. Le quote associative vengono raccolte annualmente dai membri dell'esecutivo di sezione, dai funzionari e dai mandatari nonché dagli incaricati degli esecutivi di sezione. La tessera viene consegnata direttamente all'iscritto oppure ad un membro della famiglia.
2. Il presidente di sezione consegna le quote all'ufficio del circondario competente.
3. La conferma dell'avvenuta consegna costituisce la base per l'assegnazione dei diritti di voto. La data di scadenza per l'assegnazione viene fissata dalla Direzione provinciale del partito.

§ 155

Contributi spese per le sezioni locali

1. L'esecutivo di sezione può trattenere una parte delle quote associative per le spese da sostenere da parte della sezione.
2. In più, la sezione riceve una parte delle quote pagate dai mandatari SVP nel consiglio comunale.
3. L'ammontare di tali contributi viene unitariamente stabilito dalla Direzione del partito.

VIII. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

§ 156

Definizione e composizione

1. Il collegio dei probiviri è un organo interno del partito che, oltre ai compiti di cui al § 158, in caso di comportamento dannoso di iscritti o funzionari del partito può infliggere le sanzioni di cui al § 159.
2. Il collegio dei probiviri è composto da tre membri ordinari e tre membri supplenti.
3. Il membro ordinario viene sostituito, in casi di impedimento, da un membro supplente.

4. Tutti i membri del collegio dei probiviri devono essere iscritti al partito, ma non possono ricoprire altre cariche in seno al partito.

5. Tutti i membri devono inoltre possedere i necessari requisiti morali e umani, per poter decidere in modo imparziale e non influenzato.

§ 157

Nomina, durata in carica, presidenza

1. Il collegio dei probiviri viene eletto dall'esecutivo provinciale su proposta della direzione del partito.

2. Altrettanto l'assegnazione dei membri supplenti avviene mediante elezione da parte dell'esecutivo provinciale del partito.

3. Il collegio dei probiviri resta in carica per cinque (5) anni.

4. I membri della corte d'onore eleggono al proprio interno il presidente e il suo sostituto.

§ 158

Compiti

Il collegio dei probiviri decide su:

a) controversie sull'interpretazione, applicazione e osservazione dello statuto del partito e dei regolamenti interni.

b) controversie concernenti il comportamento dei mandatari, dei candidati nelle elezioni, dei funzionari nonché dei fatti che possono danneggiare il buon nome del partito;

c) controversie riguardanti l'assunzione e la permanenza nel partito;

d) controversie tra gli iscritti se queste investono gli interessi del partito.

§ 159

Sanzioni

Il collegio dei probiviri può deliberare, tra l'altro, le seguenti sanzioni:

a) ammonimento e rimprovero interno;

b) ammonimento e rimprovero pubblico;

c) destituzione dalle funzioni di partito;

d) sospensione dell'iscrizione;

e) annullamento di elezioni di partito interne

f) dichiarazione di perdita del diritto di candidatura per la SVP;

g) dichiarazione di decadenza del mandato sulla lista SVP;

h) esclusione dal partito.

§ 160

Durata delle sanzioni

1. Le sanzioni possono essere deliberate limitate nel tempo o

a tempo illimitato.

2. Nel caso di sanzioni limitate nel tempo la corte d'onore decide la durata delle stesse.

§ 161

Decisioni interinali

Il collegio dei probiviri può prendere, nell'ambito delle proprie competenze, anche dei provvedimenti interinali, in particolare la sospensione dei diritti derivanti dall'iscrizione e/o riguardante incarichi di partito nonché delle delibere oggetto di contestazione.

§ 162

Principio di istanza

1. Il collegio dei probiviri agisce solo su istanza.

2. Hanno diritto di istanza tutti gli iscritti e gli organi/esecutivi del partito.

§ 163

Termini per istanze e decisioni

1. Le istanze indirizzate al collegio dei probiviri devono essere presentate per iscritto, anche mediante Fax o E-mail, alla sede del partito entro un termine di scadenza di 30 giorni dopo il verificarsi del fatto.

2. Il collegio dei probiviri deve prendere la propria decisione entro 90 giorni dalla data della presentazione dell'istanza. Se si rende necessaria l'assunzione delle prove, questo termine viene prolungato di altri 60 giorni.

§ 164

Ordinamento procedurale

1. Il procedimento davanti al collegio dei probiviri si svolge secondo il regolamento approvato dall'esecutivo provinciale del partito. In caso di irrogazione di sanzioni queste devono essere preventivamente contestate all'interessato al quale deve essere garantito un congruo termine per il contraddittorio.

2. Le riunioni del collegio dei probiviri non sono pubbliche.

§ 164-bis

Collegio dei probiviri d'appello

1. Il Collegio dei probiviri d'appello decide in sede di appello sui ricorsi contro i provvedimenti del collegio dei probiviri nonché contro le sanzioni comminate dalla direzione del partito ai sensi del § 97 lett.f).

2. Il Collegio dei probiviri d'appello si compone di 3 membri effettivi e di 3 membri supplenti. Il Collegio dei probiviri d'appello viene eletto dall'esecutivo provinciale su proposta della direzione del partito. Il collegio dei probiviri d'appello resta in carica per cinque (5) anni. I membri del collegio dei probiviri d'appello eleggono al proprio interno il presidente e il suo sostituto.
3. La funzione di membro del collegio dei probiviri è incompatibile con quella di membro del collegio dei probiviri d'appello.
4. Al Collegio dei probiviri d'appello si applicano le disposizioni di cui agli § 156- § 164, in quanto compatibili.

IX. CARICHE ONORARIE E ONORIFICENZE

A) Cariche onorarie

§ 165

Presidente onorario

Su proposta dell'esecutivo provinciale del partito, il Congresso può nominare per acclamazione, un Presidente onorario con seggio e diritto di voto nella direzione e nell'esecutivo provinciale del partito.

B) Onorificenze

§ 166

Iscrizione onoraria

L'esecutivo provinciale del partito può assegnare a funzionari, collaboratori meritevoli e sostenitori della Südtiroler Volkspartei all'interno e all'estero la qualità di socio onorario.

§ 167

Regolamento delle onorificenze

Il regolamento delle onorificenze viene deliberato all'esecutivo provinciale del partito.

X. DISPOSIZIONI FINALI

§ 168

Scioglimento del partito

1. Lo scioglimento del partito avviene mediante delibera del Congresso provinciale, il quale deve decidere anche del patrimonio.
2. La delibera deve essere presa a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto.
3. In caso di scioglimento d'ufficio le decisioni sul

patrimonio vengono prese dalle persone che per ultime hanno fatto parte della direzione provinciale del partito.

§ 169

Approvazione ed entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto è stato approvato dal Congresso ordinario del 07.05.2016 ed entra immediatamente in vigore.
2. Il Congresso incarica la Direzione provinciale del coordinamento del testo, ivi inclusi gli adeguamenti tecnici dello statuto alle modifiche approvate in data odierna.
3. Con l'entrata in vigore del nuovo statuto il vecchio statuto non ha più validità.
4. Per la prima applicazione dei nuovi paragrafi § 9 e § 20, la Direzione provinciale del partito fissa i relativi ordinamenti transitori a livello locale, circondariale e provinciale fino a nuove elezioni, anche in deroga dei termini fissati dal presente statuto.
5. Le organizzazioni e gli organi delle parti sociali presentano, entro 6 mesi, il loro regolamento interno adeguato all'esecutivo provinciale del partito per l'approvazione.
6. La prima applicazione del nuovo paragrafo § 3 avviene nell'ambito della raccolta delle quote per il 2017.
7. Al fine del finanziamento dei partiti politici il Congresso provinciale approva una traduzione dello statuto del partito in lingua italiana. Permane l'applicazione prioritaria nella versione in lingua tedesca.

§ 170

Norme transitorie

1. Per la particolare situazione politica nel circondario Alta Valle d'Isarco l'esecutivo circondariale può eleggere i suoi rappresentanti nell'esecutivo provinciale del partito entro e non oltre il 31.12.2017, in deroga al principio dell'elezione contestuale ai sensi del § 76 e sulla base degli iscritti del circondario accertati 30 giorni prima dell'elezione. Gli attuali rappresentanti dell'Alta Valle d'Isarco nell'esecutivo provinciale del partito restano in carica fino all'elezione dei nuovi, in nessun caso però oltre il 31.12.2017.